

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1591

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONETTI, RIGHI, GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, CASINI  
PIERFERDINANDO, MENSORIO, FERRARI SILVESTRO**

*Presentata il 16 aprile 1984*

### Disciplina delle attività di estetica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono molti anni, ormai, che la categoria degli operatori delle attività di estetica porta avanti il discorso del riconoscimento giuridico del comparto medesimo nell'ambito di una nuova disciplina che possa interpretare nella giusta luce e, quindi, recepire le legittime istanze della categoria.

Nella passata legislatura erano state presentate varie proposte di legge di varia matrice politica, sia alla Camera (in numero di sette) sia al Senato (una). La proliferazione delle iniziative legislative non ha tuttavia contribuito a definire sul piano legislativo la complessa materia, anzi, a causa di una serie di ritardi nell'iter parlamentare non si è riusciti a pervenire all'approvazione della disciplina prima della crisi politica del maggio 1983. È opportuno ricordare come, al fine di contribuire ad un più rapido sviluppo del dibattito, agli inizi del 1983 la stessa Commissione industria avesse ricevuto in un'audizione apposita le Federazioni nazionali della categoria, appartenenti alle

Confederazioni maggiormente rappresentative del settore artigiano. In quella sede era stato presentato un documento unitario rivolto a rappresentare le istanze della categoria: in primo luogo la realizzazione di una configurazione giuridica del tutto autonoma rispetto alla categoria dei barbieri e dei parrucchieri e, per converso, contraddistinta dal settore sanitario; inoltre il riconoscimento di una nuova e moderna regolamentazione della professionalità degli operatori della categoria, quale presupposto per una efficace tutela di un comparto artigiano di fondamentale rilevanza economica ed occupazionale.

La presente proposta di legge intende recepire ed interpretare le istanze della categoria, determinando i lineamenti essenziali di una nuova ed organica disciplina giuridica delle attività di estetica, che possa superare le gravi difficoltà di interpretazione ed applicazione inerenti alla disciplina attuale. Le norme vigenti, infatti, risalendo ormai al 1963 (legge 14

febbraio 1963, n. 161, poi modificata con la legge 23 dicembre 1970, n. 1142) non risultano più consone né rispondenti alle istanze di ordine economico e professionale della categoria. A tale riguardo si deve evidenziare come secondo la legislazione vigente le attività del comparto dell'estetica siano relegate in una definizione residuale di « mestieri affini » alle attività di barbieri e parrucchiere, vale a dire in posizione collaterale e tecnicamente complementare ed anche subordinata alle attività di acconciatura, senza tener conto della connotazione professionale del tutto autonoma e della relativa funzione sociale che la categoria stessa ha progressivamente maturato e raggiunto grazie ai moderni sistemi di operatività ed alle tecniche più avanzate adottate nello svolgimento dei servizi alla persona.

La nuova dimensione operativa assunta dal comparto, attinente al perseguimento di finalità estetiche spesso sofisticate e di alto livello tecnologico, schiudendo più ampi orizzonti nello svolgimento di un servizio di elevato prestigio sociale, ha portato gli operatori della categoria ad assumere un grado sempre più alto e responsabile di qualificazione e competenza. Tuttavia proprio a causa della considerevole incertezza delle norme vigenti la categoria, nello svolgimento normale dell'attività, è incorsa in numerosi procedimenti giudiziari, peraltro infondati, provocati da iniziative inopportune e suggerite dall'equivoco e dall'incompetenza.

È ormai lunghissima la serie di polemiche insorte sulle possibili interconnessioni fra attività di estetica ed arti sanitarie.

Se è indubbio, infatti, che la categoria, nel rendere un servizio socialmente utile e di alto prestigio valorizzando l'aspetto estetico della persona e, per ciò stesso, promuovendo un funzionale miglioramento dei rapporti e delle relazioni interpersonali anche in una prospettiva sociale e culturale, viene a realizzare una serie di interventi sul corpo umano con operazioni di varia natura, ma sempre di carat-

tere meramente esterno, va messo bene in evidenza come dette operazioni non possano, in alcun caso, sconfinare nell'esercizio di professioni sanitarie.

L'accusa di esercizio abusivo delle arti sanitarie, mossa indebitamente nei riguardi degli operatori dell'estetica, è assolutamente da respingere: ciò è stato ampiamente dimostrato con argomentazioni di ordine tecnico-giuridico da parte della magistratura la quale in diverse occasioni ha potuto pronunciarsi sentenziando in favore della categoria con assoluzioni con formula piena (fra cui note sentenze di Vicenza, di Budrio e di Catania, nonché della Cassazione).

Va evidenziato, in via particolare, come tali sentenze abbiano stabilito che non costituisce esercizio abusivo della professione sanitaria la prestazione effettuata dall'operatore estetico anche mediante l'uso di apparecchi elettromeccanici idonei soltanto a determinare stimolazioni benefiche sull'organismo di un soggetto, sì da contribuire al mantenimento della sua forma generale senza fare ricorso alla somministrazione di specifici rimedi sanitari.

In rapporto alla legislazione vigente l'uso di apparecchi, rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, è da ritenersi perfettamente legittimo anche da parte degli estetisti perché nessuna norma legislativa proibisce l'uso a prestatori d'opera, professionalmente qualificati, di apparecchi estetici, data la loro innocuità e la mancanza di qualsiasi rischio specifico in condizioni di corretta utilizzazione. In tali casi l'unica condizione da rispettare, al fine di prevenire una sovrapposizione indebita delle attività di estetica sul campo sanitario, consiste nell'indirizzare tecnicamente le attività richiamate ai soli fini di natura estetica con esclusione di qualsiasi prestazione avente carattere medico-curativo-sanitario. Questa è l'impostazione da seguire su di un piano sistematico generale.

Su di un piano pratico il problema dev'essere affrontato e risolto nel contesto delle cosiddette cautele d'uso, relative

alla corretta utilizzazione delle apparecchiature medesime. Queste ultime, infatti, essendo dotate di appositi sistemi di sicurezza possono essere utilizzate nell'ambito di specifiche « cautele » e « soglie » di intervento, in modo da non provocare alcuna veicolazione di sostanze all'interno del corpo, consentendo, quindi, di permanere nel campo della pratica estetica.

Sul piano metodologico, la nuova disciplina giuridica per la categoria deve stabilire, per converso, il principio della corretta utilizzazione delle apparecchiature per l'estetica rinviando, per l'individuazione delle stesse e delle relative cautele d'esercizio, ad una apposita regolamentazione da realizzare in sede tecnica con il concorso degli operatori della categoria e degli stessi produttori di apparecchiature.

In tale ottica, il riconoscimento di un principio generale inerente la corretta utilizzazione delle apparecchiature, rappresenta un presupposto fondamentale che concorre alla nuova configurazione professionale di estetista auspicato dalla presente proposta. Infatti la natura del trattamento sulla superficie esterna del corpo con tecniche manuali e l'ausilio di apparecchiature, la cui azione non sia diretta ai tessuti sottocutanei, e le finalità di carattere prettamente estetico inerenti la protezione, il mantenimento ed il miglioramento dell'aspetto, ad esclusione di ogni prestazione diretta a fini di natura propriamente terapeutica, sono i requisiti essenziali da assumere per la determinazione delle attività di estetica e la configurazione stessa dell'estetista. Secondo tale connotazione, a nostro avviso, la stessa intrinseca natura dell'attività di estetica comporta necessariamente, da parte di ogni operatore del comparto che eserciti l'attività stessa, l'assunzione di appositi requisiti di qualificazione professionale.

La professionalità dell'estetista, giustificata da seri motivi di ordine sociale ed economico ed imposta soprattutto da esigenze di tutela della clientela, deve rappresentare il punto qualificante della

nuova disciplina: essa, a nostro avviso, dovrebbe prevedere alcuni moduli alternativi da attuare in modo da consentire un adeguato rapporto fra scuola e mondo del lavoro, valorizzando, altresì, il ruolo didattico svolto direttamente dall'imprenditoria artigiana del comparto sul luogo di lavoro.

In particolare:

1) il primo modulo previsto dalla nostra proposta consiste nello svolgimento di apposito corso regionale di qualificazione, realizzato secondo i principi di cui alla legge-quadro sulla formazione professionale, anche presso apposite scuole pubbliche o private, autorizzate o parificate, per un periodo minimo di un biennio di formazione di base seguito da un anno ulteriore di specializzazione, o, alternativamente, da un periodo di un anno di inserimento in aziende di estetica particolarmente attrezzate; a ciò dovrà seguire un apposito esame teorico-pratico da svolgere nell'ambito delle strutture formative regionali;

2) un secondo modulo formativo contempla lo svolgimento di un periodo minimo di tre anni di attività lavorativa come dipendente o collaboratore, seguito da uno specifico esame teorico-pratico da svolgersi nel contesto delle strutture formative pubbliche e private, a livello regionale;

3) il terzo modulo riguarda l'apprendistato da svolgersi secondo i termini della contrattazione collettiva, con la previsione ulteriore di un periodo di attività lavorativa qualificata in azienda ovvero di un corso di specializzazione regionale, comunque seguiti da appositi esami teorico-pratici nel contesto delle strutture formative della regione.

Ai fini soprarichiamati le regioni dovranno predisporre i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione e specializzazione e per la realizzazione degli esami teorico-pratici, secondo criteri di uniformità ed omogeneità a livello nazionale, in conformità a quanto previsto da un apposito decreto ministeriale adot-

tato dal Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro, sentite, comunque, le organizzazioni nazionali più rappresentative della categoria.

La presente proposta, a corollario della definizione delle attività di estetica e della determinazione dei requisiti di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività, riconosce all'estetista, che intenda esercitare professionalmente un'impresa di estetica, la qualifica di imprenditore artigiano.

Specifiche norme vengono inoltre previste in merito alla forma dell'impresa (individuale o societaria) ed alla relativa modalità di esercizio, alla regolamentazione comunale (piani di sviluppo, distanze fra esercizi, requisiti di sicurezza e di igiene, rilascio di apposita autorizzazione) ed alla istituzione di commissioni tecniche, composte da esponenti delle organizzazioni maggiormente rappresenta-

tive della categoria, con funzioni consultive circa la redazione, le modifiche e l'applicazione del regolamento comunale.

Nell'ambito della disciplina, infine, vengono previste alcune norme di ordine transitorio volte, soprattutto, al cosiddetto recupero del patrimonio professionale esistente nell'ottica della qualificazione di tutti gli operatori della categoria.

Il quadro, così tracciato, delle istanze della categoria dovrebbe costituire la base di una disciplina giuridica moderna, intesa a configurare le attività di estetica in una prospettiva professionalmente autonoma e contraddistinta dal comparto del parasanitario e dalle attività di acconciatura dei barbieri e parrucchieri: ciò rappresenta un obiettivo imprescindibile e primario al quale gli operatori artigiani della categoria rivolgono le proprie legittime aspettative.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta sia con l'attuazione di tecniche manuali che con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali in base alle direttive della Comunità economica europea e alla legislazione dello Stato, nonché di prodotti medicinali utilizzabili ai soli fini estetici, indicati al primo comma, per i quali non venga richiesta la prescrizione medica.

Sono escluse, comunque, le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere medico-curativo-sanitario.

## ART. 2.

L'estetista, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 3, è abilitato a svolgere l'attività di estetica come definita dalla presente legge, ivi compresa la realizzazione di tutti i trattamenti e le prestazioni dell'estetica, anche specializzata, al viso e al corpo.

L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, è tenuto ad iscriversi all'Albo delle imprese artigiane assumendo la qualifica di imprenditore artigiano secondo le modalità e gli effetti previsti dalla legislazione vigente.

## ART. 3.

La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita mediante:

a) svolgimento di apposito corso regionale di qualificazione ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della durata di due anni; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno (800 ore) oppure da un anno di inserimento in azienda presso una impresa di estetica, seguito da un apposito esame teorico-pratico;

b) svolgimento di un periodo di attività lavorativa a tempo pieno in qualità di dipendente o collaboratore familiare, non inferiore a tre anni, risultante dal libretto di lavoro e comunque da documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, seguito da un apposito esame teorico-pratico;

c) svolgimento di un regolare rapporto di apprendistato, con la relativa qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, secondo la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, con l'aggiunta di un anno di attività di lavoro qualificato come dipendente o coadiuvante o anche di un corso di specializzazione come previsto dalla lettera a), seguito da un apposito esame teorico-pratico.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, debbono comunque essere precedute dal compimento del secondo anno di scuola media superiore ovvero da un periodo di due anni di esperienze professionali o formative, dopo l'adempimento della scuola dell'obbligo.

Gli esami teorico-pratici di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, volti all'accertamento della qualificazione professionale di estetista, sono organizzati ai sensi dell'articolo 8 nell'ambito delle strutture formative regionali.



## ART. 4.

Le imprese che svolgono attività di estetica possono essere esercitate in forma individuale o societaria secondo i limiti ed i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per l'artigianato.

Nel caso di impresa artigiana gestita in forma societaria la maggioranza dei soci che partecipa professionalmente all'attività dev'essere in possesso della qualificazione prevista dall'articolo 3.

Nelle imprese gestite in forme di società, diverse da quelle previste dalla disciplina vigente in materia di artigianato, la maggioranza dei soci deve essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente qualora questi, previa effettuazione dei controlli da parte delle autorità competenti, adegui i locali adibiti all'esercizio dell'attività stessa ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio, o presso il domicilio del committente.

## ART. 5.

I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni di cui all'articolo 6, disciplinano con propri regolamenti le attività di estetica.

I regolamenti comunali devono prevedere:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli stessi addetti presenti nelle aziende, nei limiti e secondo le indicazioni di cui alla disciplina vigente in mate-

ria di assetto del territorio e programmazione urbanistica;

c) idonei criteri di coordinamento con i piani di intervento per l'artigianato dei servizi nonché con i piani e gli strumenti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni;

d) il rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3;

e) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi ed igienico-sanitari dei locali;

f) la disciplina relativa agli strumenti di sicurezza delle apparecchiature, alle cautele di esercizio, alle norme sanitarie per gli addetti.

La disciplina del regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetica, siano esse individuali o in forma societaria, di persone o di capitali.

#### ART. 6.

In ogni comune con più di 5.000 abitanti è istituita una commissione presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta da tre imprenditori della categoria designati dalle Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, da un rappresentante dell'autorità sanitaria locale, dal comandante della polizia municipale o da un suo delegato.

I comuni con popolazione inferiore a quella indicata al comma precedente debbono comunque prevedere nei rispettivi regolamenti le norme di cui alle lettere b), d), e) ed f) del secondo comma dell'articolo 5.

Le commissioni di cui al presente articolo debbono essere preventivamente consultate per la formulazione di pareri sulla redazione, le eventuali modifiche e l'applicazione del regolamento di cui all'articolo 5.

#### ART. 7.

L'autorizzazione prevista all'articolo 5, lettera *d*), è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo, entro sessanta giorni dalla sua richiesta.

Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso il ricorso al TAR entro trenta giorni dalla sua notificazione.

#### ART. 8.

Le regioni sono tenute a predisporre i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione e specializzazione professionale e degli esami teorico-pratici previsti dall'articolo 3 nonché dei corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 10, secondo criteri di omogeneità ed uniformità a livello nazionale di concerto con le organizzazioni più rappresentative di categoria.

A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede con decreto, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative di categoria, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove d'esame.

Le regioni stabiliscono gli esami teorico-pratici previsti dall'articolo 3 della presente legge per il conseguimento della qualificazione di estetista organizzando le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

*a*) un componente nominato dalla regione;

b) due esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un componente dell'amministrazione comunale;

d) tre esperti designati paritariamente dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello nazionale attraverso le rispettive associazioni provinciali nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato.

Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare i corsi previsti dalla presente legge anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato al momento dell'entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi alle norme previste dall'articolo 3 e dal presente articolo.

#### ART. 9.

Le imprese che esercitano le attività previste dalla presente legge, qualora forniscano prodotti ad uso cosmetico strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, direttamente alla clientela al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, presso la sede in cui si svolge l'attività medesima, sono esonerati dagli obblighi previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

#### ART. 10.

I soggetti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultino

titolari di imprese per mestieri di estetista, considerati « affini » ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, ed i loro collaboratori familiari, ovvero soci o direttori, in caso si tratti di imprese gestite in forma societaria, purché abbiano esercitato personalmente e professionalmente per almeno tre anni l'attività, conseguono la qualifica di estetista.

In analogia a quanto disposto dal precedente comma si presumono qualificati i dipendenti che abbiano prestato opera qualificata per un periodo non inferiore a tre anni, da comprovare in base a documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività.

Nei casi in cui i periodi maturati siano inferiori a tre anni i soggetti di cui ai precedenti commi sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

Si presumono, altresì, qualificati ai sensi della presente legge coloro che risultano in possesso di attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

Gli allievi di corsi di formazione professionale che abbiano conseguito attestati di qualifica ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si presumono qualificati ai sensi della presente legge.

I soggetti in possesso di qualifiche parziali relative ai mestieri di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale e pedicure, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, all'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale ai fini del conseguimento della qualifica di estetista

#### ART. 11.

I titolari di imprese che, al momento della entrata in vigore della presente leg-

ge, esercitino già le attività di cui all'articolo 1, e che si presumono qualificati ai sensi dell'articolo 10, sono autorizzati a continuare l'attività stessa purché ne facciano espressa richiesta entro novanta giorni, al comune di appartenenza.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese esercenti le attività previste dall'articolo 1 sono tenute a presentare al comune di appartenenza istanza di autorizzazione comunale che viene concessa previo accertamento dei requisiti richiesti ai sensi della presente legge.

Nel caso in cui le aziende già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non inferiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

#### ART. 12.

Le norme relative alla disciplina dei mestieri « affini » e degli istituti di bellezza comunque definiti, come previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono abrogate.

I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure estetico intese come esercizio da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione dell'attività principale.

La legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, si applica alle attività di estetica nei limiti in cui risulti compatibile con le norme della presente legge, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regionali e dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 5.

#### ART. 13.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decre-

to, emana, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, apposite norme dirette ad individuare le apparecchiature elettromeccaniche da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica di cui all'articolo 1.

A tal fine debbono essere determinate le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione delle apparecchiature, nonché le relative modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso nell'utilizzazione delle stesse.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella elaborazione dei programmi di cui all'articolo 3, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione delle apparecchiature, previsti dal decreto di cui al presente articolo, al fine di integrare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.